

Le modifiche introdotte dal D.L. n. 25/2017

## La responsabilità solidale negli appalti

Luisa Mian - Avvocato, Studio legale Trevisan & Cuonzo  
Edgardo Ratti - Avvocato, Studio legale Trevisan & Cuonzo

Nel corso dell'anno 2016 la Cgil ha promosso la raccolta di firme a sostegno della presentazione di tre quesiti referendari in materia di diritto del lavoro: uno era volto ad abrogare la normativa relativa ai c.d. voucher; un altro mirava ad abolire il c.d. contratto a tutele crescenti introdotto dal D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (1) e ripristinare, in tale guisa, per tutti i lavoratori impiegati nelle aziende che presentano i requisiti dimensionali della c.d. "tutela reale", il sistema di protezione offerto, in caso di licenziamento illegittimo, dall'art. 18, Statuto dei lavoratori; il terzo si poneva l'obiettivo di rivisitare l'art. 29, comma 2, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. legge Biagi) relativo alla responsabilità solidale tra committente ed appaltatore, nell'ambito degli appalti, per i trattamenti retributivi e previdenziali dei lavoratori coinvolti nell'appalto.

Con riferimento a questo ultimo quesito, il sindacato perseguiva l'obiettivo di "neutralizzare" gli interventi sulla norma attuati in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge Fornero) e ritornare sostanzialmente alla versione originaria della legge Biagi, ripristinando la responsabilità solidale piena e diretta del committente relativamente ai crediti retributivi e contributivi dei lavoratori dell'appaltatore ed eliminando, così, dall'ordinamento quella particolare sequenza temporale che il lavoratore doveva rispettare per recuperare il proprio credito che andava sotto il nome di beneficio della preventiva escussione dell'appaltatore.

La richiesta di referendum abrogativo relativo alla disciplina della responsabilità solidale negli appalti ha visto un primo via libera da parte dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito

presso la Corte di cassazione, che l'ha dichiarata legittima con ordinanza del 9 dicembre 2016. Poi, anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 27 dell'11 gennaio 2017 (2), ha dichiarato ammissibile il quesito.

Parimenti ammissibile è stato dichiarato il quesito relativo all'abrogazione delle norme che disciplinavano i voucher, mentre il terzo quesito, volto alla reintroduzione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori anche per gli assunti post Jobs Act, non ha superato il vaglio di ammissibilità della Consulta.

Ne è seguita l'approvazione, in via d'urgenza, del D.L. 17 marzo 2017, n. 25, convertito senza modificazioni dalla legge 20 aprile 2017, n. 49 recante "Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti" (3).

La novella legislativa ha, di fatto, recepito, in relazione ad entrambi i quesiti approvati, le modifiche normative proposte dalla Cgil, rendendo così superfluo il referendum.

### La responsabilità solidale negli appalti prima del D.L. n. 25/2017

#### L'art. 1676 c.c.

Già il legislatore del Codice civile aveva sentito la necessità di tutelare i c.d. "ausiliari" dell'appaltatore prevedendo, all'art. 1676 c.c., che «Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito

(1) Uno dei Decreti attuativi della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (c.d. Jobs Act).

(2) In [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org), con nota di G. Barcellona, *Quando l'abito non fa il monaco: ciò che l'"omogeneità" non dice e che*

la "puntualità" rivela, *Rivista Aic* n. 2/2017.

(3) Per un primo commento al D.L. n. 25/2017 si veda, tra gli altri, A. Zambelli, *Appalti, ripristinata la responsabilità solidale integrale*, in *Guida al lavoro*, n. 14, 2017.

# Approfondimenti

*che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda».*

Si tratta di una norma eccezionale, non applicabile analogicamente, che ha come destinatari i lavoratori (4) e non anche gli Enti previdenziali. L'azione deve, pertanto, intendersi limitata al solo recupero del credito retributivo (5) - nei limiti di quanto ancora dovuto dal committente all'appaltatore - e non anche al recupero della contribuzione in ipotesi omessa da parte dell'appaltatore.

## **L'art. 3, legge 23 ottobre 1960, n. 1369**

Con l'art. 3, legge n. 1369/1960, il legislatore ampliava notevolmente l'esposizione degli imprenditori che appaltavano *«opere o servizi da eseguirsi all'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore»*, prevedendo che *«sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo normativo, non inferiori a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti»* oltre che *«all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza»*.

Con la predetta norma, per la prima volta, innovativamente, si poneva a carico (anche) del committente l'obbligo di pagare gli oneri previdenziali in favore dei lavoratori dipendenti dell'appaltatore.

## **L'art. 29, comma 2, legge Biagi**

Senza mettere in discussione la perdurante vigenza della norma codicistica, ma abrogando l'intera legge n. 1369/1960, la legge Biagi ha inteso offrire tutela a tutti i lavoratori impiegati negli appalti, anche non endoaziendali.

L'art. 29, comma 2, nella sua versione originaria, prevedeva che *«In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è*

*obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti»*. Nel silenzio della legge, il lavoratore (o l'Ente previdenziale) poteva chiamare in causa, indifferentemente, il datore di lavoro e/o il committente, purché (quest'ultimo) entro il termine decadenziale. Ciò alla luce del principio generale secondo cui in presenza di un'obbligazione in solido (*ex art. 1292 c.c.*) non c'è litisconsorzio necessario tra tutti i debitori (*ex art. 102 c.p.c.*) ed il creditore può agire contro uno qualsiasi dei debitori senza dover citare anche gli altri debitori (6).

La norma in questione è stata oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore. Lo dimostra il fatto che la disposizione ha subito ben otto interventi modificativi in 13 anni.

## **L'art. 29, comma 2, legge Biagi come modificato dalla legge Fornero**

La modifica maggiormente significativa del regime della solidarietà negli appalti si è avuta nel 2012, ad opera della legge Fornero (7) che ha così riscritto l'art. 29, comma 2, legge Biagi: *«Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote*

(4) La giurisprudenza ha precisato che la norma *«si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, in quanto il contratto di subappalto altro non è che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto-tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della ratio della norma, che è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'indempimento di questi, esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto»* (Cass. 9 agosto 2003, n. 12048). La norma non consentirebbe invece, secondo l'opinione prevalente in dottrina ed in giurisprudenza, l'azione diretta dei lavoratori dipendenti del subappaltatore nei confronti del committente "principale" (così Trib. Torino, 1° aprile 2000).

(5) La giurisprudenza ha precisato che l'azione diretta «è

*prevista dall'art. 1676 c.c. con riferimento al solo credito maturato dal lavoratore in forza dell'attività svolta per l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, e non anche con riferimento ad ulteriori crediti, pur relativi allo stesso rapporto di lavoro e non afferenti in alcun modo all'appalto»* (Cass. 19 novembre 2010, n. 23489).

(6) In tal senso Cass. 29 luglio 2014, n. 17221.

(7) Per un'analisi delle modifiche introdotte dalla legge Fornero alla responsabilità solidale negli appalti si veda G. Gamberini, D. Venturi, *La responsabilità solidale negli appalti*, in M. Magnani, M. Tiraboschi, [a cura di], *La nuova riforma del lavoro*, Giuffrè, 2012, pag. 205 ss.; M. Mutarelli, *La solidarietà negli appalti per i crediti dei lavoratori*, in M. Cinelli, G. Ferraro, O. Mazzotta, *Il nuovo mercato del lavoro*, Giappichelli, 2013, pagg. 726-727; P. Chieco, *Appalti e solidarietà nei recenti sviluppi di una legislazione in continuo cambiamento*, in *Diritto delle relazioni industriali*, 2012, 4, pag. 1003.

di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».

Tre le principali novità introdotte dalla legge Fornero: il litisconsorzio necessario, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore (e degli eventuali subappaltatori) e la possibilità di derogare al regime di solidarietà in sede di contrattazione collettiva.

Con il litisconsorzio necessario si imponeva al lavoratore intenzionato ad agire per il recupero dei propri crediti retributivi (o all'Ente previdenziale per il recupero dei propri crediti contributivi) di convenire in giudizio tutti i soggetti della filiera dell'appalto legati dal vincolo di responsabilità solidale, ovvero, l'effettivo datore di lavoro

(appaltatore), l'appaltatore (nel caso in cui il lavoratore fosse dipendente del subappaltatore) e il committente.

Con il beneficio della preventiva escussione si consentiva al committente - convenuto in giudizio insieme all'appaltatore e all'eventuale subappaltatore - di pretendere che il creditore (lavoratore o Ente previdenziale) aggredisse, preventivamente, il patrimonio del debitore principale (appaltatore o subappaltatore), potendo rivolgersi al committente solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori (8).

Apparentemente dirompente, ma sostanzialmente neutra, stante la sua inattuazione (9), è rimasta, invece, la previsione secondo cui i contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore avrebbero potuto derogare al regime di solidarietà committente-appaltatore previsto dalla norma, individuando «metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti».

Il quesito referendario proposto dalla Cgil, ed integralmente recepito dal D.L. n. 25/2017, mirava proprio ad epurare il comma 2, art. 29, legge Biagi dalle modifiche introdotte in particolare dalla legge Fornero.

## La responsabilità solidale negli appalti dopo il D.L. n. 25/2017

Ed infatti, dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 25/2017 l'art. 29, comma 2, legge Biagi prevede ora che «In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di la-

(8) Secondo autorevole dottrina «Il tenore letterale della norma, la quale, da un lato, prevede che l'eccezione di preventiva escussione sia proposta già nel giudizio di merito e, dall'altro, fa espresso ed unico riferimento, in punto di solidarietà, ad una sentenza di accertamento, impone di ritenere che in tale giudizio non possa essere emessa nei confronti del committente (ed eventualmente dell'appaltatore) una sentenza di condanna bensì una mera sentenza di accertamento della responsabilità solidale». Il che «trova conferma nella ratio di evitare separate azioni nei confronti del committente nonché indebite procedure esecutive a suo carico - prima dell'escussione negativa del patrimonio di appaltatore e subappaltatore - che darebbero luogo ad una proliferazione irragionevole del contenzioso», così P. Tosi, *Appalto di opere o di servizi e solidarietà dopo la legge n. 92/2012*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, n. 10/2012, pag. 977 ss.

La giurisprudenza non ha ravvisato preclusioni all'operatività del beneficio della preventiva escussione neppure in caso di fallimento dell'appaltatore. In tal senso, ad esempio, Trib. Udine, 22 settembre 2014: «Premesso che l'eccezione d'escussione incide sull'azione esecutiva ope legis, a prescindere, cioè, da

una sua esplicita menzione da parte del giudice di merito, si è statuito che la mera declaratoria di fallimento dell'appaltatore non è sufficiente a far ritenere provato in re ipsa il fatto che l'escussione del patrimonio di quest'ultimo "non potrà che avere un esito infruttuoso", sicché, per poter utilmente agire nei confronti della committente, il lavoratore deve attendere l'esito della procedura concorsuale o, almeno, dimostrare di non aver potuto trovare nell'ambito della stessa la soddisfazione integrale del proprio credito».

(9) Sull'inattuazione della facoltà di deroga del regime di solidarietà negli appalti attribuita ai Ccnl si v. G. Carosielli, *La responsabilità solidale negli appalti: la deroga è nel Ccnl dell'appaltatore*, in *Bollettino Adapt*, 23 aprile 2015. L'autore riporta altresì il contrasto interpretativo sorto su quale fosse la contrattazione collettiva a cui la legge attribuiva la facoltà di deroga, querelle risolte dal Ministero del lavoro, interpello 17 aprile 2015, n. 9, secondo cui il Contratto collettivo che, a mente dell'art. 29, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003, può derogare alla responsabilità solidale ivi prevista, è quello del settore cui appartiene l'appaltatore.

# Approfondimenti

*voro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».*

Niente più litisconsorzio necessario. Niente più beneficio della preventiva escussione. Niente più possibilità per i contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore di derogare al regime di solidarietà previsto dalla norma.

Il lavoratore (o l'Ente previdenziale) può ora agire anche solo nei confronti del committente, con grave pregiudizio per quest'ultimo, il quale poco o nulla potrà allegare per contrastare la fondatezza del credito vantato dal lavoratore stesso (o dall'Ente previdenziale), essendo soggetto estraneo al rapporto di lavoro su cui il credito si fonda. E potrà aggredire il patrimonio del committente senza dover prima provare a soddisfarsi su quello del proprio datore di lavoro (10).

(10) Per quanto concerne i rimedi offerti al committente che abbia dovuto, in qualità di responsabile solidale, effettuare il pagamento al lavoratore, la norma ribadisce il diritto del committente di agire in regresso verso l'appaltatore o subappaltatore, per recuperare quanto pagato al lavoratore dal debitore sostanziale della obbligazione retributiva. A questa azione spesso si affianca la azionabilità di altri rimedi previsti nel contratto di appalto, come la manleva con cui l'appaltatore garantisce (anche tramite apposita fideiussione) il committente da ogni pretesa dovesse essere rivolta nei suoi confronti dai lavoratori impiegati nell'appalto.

(11) E non anche, si ritiene, le indennità quali l'indennità sostitutiva delle ferie, l'indennità di trasferta, l'indennità di trasporto, l'indennità mensa, trattandosi di crediti aventi (almeno prevalente) natura risarcitoria. Con specifico riferimento alla indennità sostitutiva delle ferie, cfr. Trib. Roma, 11 marzo 2014, secondo cui: «*Nel credito oggetto della solidarietà, pertanto, deve essere incluso certamente il trattamento di fine rapporto, essendo questo pacificamente considerato un credito retributivo (c.d. retribuzione differita), ma non anche altre voci di natura ri-*

Nulla cambia, invece, per quanto concerne il perimetro della responsabilità solidale. Questa, infatti, continua a riguardare i trattamenti retributivi (11), comprese le quote di trattamento di fine rapporto (12), nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto (13).

## L'efficacia nel tempo del D.L. n. 25/2017

Le novità introdotte dal D.L. 17 marzo 2017, n. 25 - nel silenzio del legislatore - non dovrebbero avere portata retroattiva (14), incidendo, pertanto, solo per le posizioni creditorie dei lavoratori maturate a far data dal 17 marzo 2017, giorno di entrata in vigore del Decreto legge in questione.

A tale conclusione si perviene anche alla luce dell'orientamento affermatosi riguardo alla speculare questione sorta in occasione dell'introduzione del beneficio della preventiva escussione, secondo cui «*l'eccezione con cui si fa valere il c.d. beneficium excussionis ha natura sostanziale e non processuale, operando esclusivamente in sede esecutiva, ed incidendo sulla natura dell'obbligazione (che da "solidale" in senso stretto diviene obbligazione "sussidiaria") - pertanto - potendo la novella trovare applicazione solo per le fattispecie perfezionatesi successivamente alla sua entrata in vigore» (15).*

## La responsabilità solidale per danni

Alle previsioni contenute nelle disposizioni di legge sopra menzionate si aggiunge un'ulteriore profilo di responsabilità solidale del committente regolato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 su cui il D.L. 17 marzo 2017, n. 25 non è intervenuto:

*sarcitoria come, ad esempio, l'indennità sostitutiva delle ferie ritenute un credito risarcitorio».*

(12) Che ha pacificamente natura retributiva (c.d. retribuzione differita).

(13) Sul punto cfr. Trib. Roma, 15 maggio 2012, secondo cui «*i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti, oggetto della garanzia devono essere quelli connessi allo specifico appalto commissionato dal committente e non possono derivare da distinti titoli» con la conseguenza che «in relazione al trattamento di fine rapporto, la solidarietà del committente non può che essere limitata alla quota di trattamento di fine rapporto maturata in conseguenza dell'esecuzione dell'appalto e non può includere anche eventuali quote maturate in virtù di prestazioni rese al di fuori dell'appalto».*

(14) Ai sensi dell'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale «*la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo».*

(15) In tal senso Corte d'Appello Venezia, 23 gennaio 2017; Corte d'Appello L'Aquila, 10 gennaio 2014; Trib. Milano, 14 giugno 2013.

quello relativo al risarcimento dei danni subiti dal dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per la parte che non risulti già oggetto di indennizzo ad opera degli istituti assicurativi obbligatori per legge.

L'art. 26, comma 4, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 prevede che «*Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici*».

Si tratta del c.d. "danno differenziale" al quale ha diritto (secondo l'orientamento maggioritario di dottrina e giurisprudenza) il lavoratore in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale e che si determina detraendo dal complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale quantificato secondo i criteri "civilistici" ciò che viene complessivamente erogato dall'ente assicuratore.

## Considerazioni conclusive

La modifica al regime di responsabilità solidale negli appalti introdotta dal D.L. n. 25/2017 (con-

vertito in legge n. 49/2017) ha rappresentato la risposta immediata, con lo strumento della decretazione d'urgenza, rispetto alla profilata consultazione referendaria.

Viene, senza dubbio, rafforzata la tutela sostanziale offerta ai lavoratori coinvolti negli appalti i quali possono rivolgersi, per il recupero dei propri crediti da lavoro, direttamente al committente, soggetto che solitamente presenta profili di solidità economica maggiori rispetto all'appaltatore.

Viene, invece, sottratto alle parti sociali qualsiasi ruolo regolativo della materia, ruolo al quale, in verità, le organizzazioni sindacali avevano già abdicato, lasciando sostanzialmente inattuata la previsione introdotta dalla legge Fornero che attribuiva loro la possibilità di modificare il regime di responsabilità solidale negli appalti.

Al contrario di quanto accaduto per i voucher (dei quali il Governo ha sentito la necessità, di disporre la reintroduzione (16)), non si intravedono all'orizzonte ulteriori programmati interventi di modifica dell'art. 29, comma 2, legge Biagi (17).

Quel che appare auspicabile, dunque, è che questa disposizione possa conoscere un periodo di stabilità dopo le tormentate ed alterne vicende che l'hanno vista protagonista e ciò anche per evitare annosi e complicati problemi di diritto intertemporale che potrebbero rendere il regime della solidarietà piuttosto instabile e di difficile governo.

(16) La c.d. Manovrina (legge n. 96/2017 di conversione del D.L. n. 50/2017), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2017, ha introdotto a tal fine il Libretto famiglia e il Contratto di prestazione occasionale, i due nuovi strumenti che sostituiscono i vecchi *voucher*, aboliti dal D.L. n. 25/2017.

(17) Anche se va detto che giace in Parlamento un disegno di legge volto a modificare l'art. 29, comma 2, legge Biagi (D.d.l. d'iniziativa dei Senatori Maurizio Sacconi, Giancarlo Serafini, Hans Berger, Roberto Formigoni, Franco Panizza avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di lavoro breve, di lavoro in-*

*termittente e di responsabilità solidale tra committente ed appaltatore*"). Con riguardo alla responsabilità solidale tra committente e appaltatore il D.d.l. mira a limitare la responsabilità del committente, in linea con quanto previsto dall'art. 1676 c.c., al corrispettivo residuo dovuto dal committente all'appaltatore nonché a ripristinare il litisconsorzio necessario. Il disegno di legge prevede inoltre la possibilità di esonerare il committente dalla responsabilità solidale qualora adempia ad una serie di obblighi di controllo e di verifica documentale prescritti con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.